Provincia dell'Aquila

Settore Edilizia Scolastica e Pubblica

REGOLAMENTO
PER L'USO IN CONCESSIONE DELLE PALESTRE DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA PER ATTIVITÀ SPORTIVE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 in data 28/07/2026

PROVINCIA DELL'AQUILA
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA
CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 48 – 67100 L'AQUILA – TEL. 0862 2991
C.F. 80002370668

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 1 – Oggetto e finalità
Art. 2 – Destinatari
Art. 3 – Fonti normative

TITOLO II – ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 4 - Tipologia e periodo delle Autorizzazioni
Art. 5 – Modalità di richiesta
Art. 6 - Campetti da gioco esterni
Art. 7 - Modalità di assegnazione
Art. 8 - Stipula delle Convenzioni
Art. 9 - Rilascio delle Autorizzazioni
Art. 10 – Importo rimborso spese
Art. 11 - Modalità di utilizzo

TITOLO III – OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DEGLI IMPIANTI

Art. 12 - Impegni e responsabilità degli Assegnatari
Art. 13 - Polizza Assicurativa
Art. 14 – Pulizia e disinfezione dei locali in concessione
Art. 15 – Obbligo di dotazione di defibrillatori e di personale formato

TITOLO IV – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 16 – Rilascio del parere da parte del Consiglio di Istituto
Art. 17 – Responsabilità
Art. 18 – Strumentazione utilizzata per le attività sportive
Art. 19 – Prescrizioni in materia di sicurezza
Art. 20 – Benefici
Art. 21 – Riscaldamento
Art. 22 - Disposizioni ai sensi dell'Art. 5 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38
Art. 23 - Rinuncia, sospensione, modifica e revoca
Art. 24 - Disposizioni diverse

PROVINCIA DELL'AQUILA
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA
CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 48 – 67100 L'AQUILA – TEL. 0862 2991
C.F. 80002370668

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Gli impianti sportivi annessi agli Istituti di Scuola Superiore della Provincia dell'Aquila e le attrezzature connesse esistenti, sono parte del patrimonio dell'Amministrazione Provinciale e sono destinati in via prioritaria all'uso scolastico curricolare ed extracurricolare.

Il presente Regolamento individua le modalità e i criteri generali per la concessione in uso delle palestre annesse a tali Istituti, oltre tutti i locali accessori e contigui (spogliatoi, bagni ecc.) funzionali all'utilizzo della palestra da parte dei soggetti concessionari, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattiche e delle attività sportive della scuola, curriculari ad extracurriculari.

Gli impianti sportivi provinciali, infatti, sono destinati, in orario extrascolastico, all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico, professionistico e per il tempo libero della collettività nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.

La Provincia dell'Aquila riconosce nella pratica delle attività motorie e sportive uno strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute e intende dunque garantire la più ampia fruizione di tutti gli impianti di proprietà da parte della collettività e divulgare i corretti stili di vita.

Art. 2 – Destinatari

Sono destinatari degli impianti sportivi:

a) Istituzioni Scolastiche Pubbliche;

b) Enti Pubblici Locali;

c) Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche affiliate a federazioni o ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, comprese le Entità Sportive affiliate e/o riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico.

È esclusa la concessione in uso delle palestre per attività aventi scopo di lucro o qualsivoglia forma di subaffitto.

Art. 3 – Fonti normative

Costituiscono fonti del presente Regolamento:

- Gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

PROVINCIA DELL'AQUILA
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA
CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 48 – 67100 L'AQUILA – TEL. 0862 2991
C.F. 80002370668

- L'articolo 1 della legge n. 91/1981, recante *"Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti"*, secondo cui *"L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero";*
- La C.M. n. 112 del 12/04/1991, prot. n. 1310/B1 recante disposizioni in merito all'uso delle infrastrutture sportive scolastiche;
- L'articolo 96 *("Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche")* del decreto legislativo n. 297/1994 recante *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";*
- La legge n. 517/1997 recante *"Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico",* con particolare riferimento all'articolo 12 che disciplina l'utilizzo degli edifici e delle attrezzature scolastiche fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, compresa la loro temporanea concessione da parte della Provincia;
- La Legge Regione Abruzzo n. 27/2012, recante *"Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paraolimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000"*;
- Il decreto legislativo n. 38/2021, recante *"Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi".*
- Legge n. 53 del 07 aprile 2026, *"Legge Berruto"* o *"Legge Palestre Aperte".*

TITOLO II – ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 4 - Tipologia e periodo delle Autorizzazioni

Le Autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente dalla Amministrazione Provinciale dell'Aquila a seguito della sottoscrizione di una Convenzione e possono essere delle seguenti tipologie:

1. ***Autorizzazione per uso stagionale,*** ovvero per il periodo compreso dal 15 settembre al 15 giugno;
2. ***Autorizzazione per uso estivo***, ovvero per il periodo compreso dal 01 luglio al 31 agosto;
3. ***Autorizzazione temporanea***;

Le Autorizzazioni temporanee sono subordinate alla programmazione delle concessioni stagionali, onde evitare sovrapposizioni e incompatibilità.

PROVINCIA DELL'AQUILA
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA
CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 48 – 67100 L'AQUILA – TEL. 0862 2991
C.F. 80002370668

Non sarà possibile concedere le strutture sportive nei periodi di svolgimento degli Esami di Stato, al fine di non interferire con gli Istituti Scolastici interessati.

Art. 5 – Modalità di richiesta

I soggetti individuati dall'*Art. 2 - Titolo I* del presente Regolamento possono presentare domanda di concessione degli impianti sportivi provinciali, utilizzando esclusivamente l'apposito modello disponibile sul sito della Provincia dell'Aquila alla sezione "*Regolamenti e Statuto",* corredato da un documento di riconoscimento del richiedente.

Le domande dovranno pervenire al seguente indirizzo PEC *urp@cert.provincia.laquila.it* .

Non verranno prese in considerazione richieste pervenute all'Amministrazione tramite raccomandate cartacee, mail, consegna brevi manu o altre modalità che non siano mezzo PEC.

Le domande per le autorizzazioni ad uso stagionale, dovranno pervenire entro la data del 31 maggio dell'anno scolastico antecedente quello oggetto di richiesta. Le domande presentate dopo il termine del 31 maggio saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

All'interno del modello per la richiesta di concessione dovranno essere indicati, a pena di esclusione, le seguenti informazioni:

- Dati del richiedente e della società sportiva;
- Lista di preferenze degli impianti sportivi;
- Giorni settimanali necessari per lo svolgimento delle attività sportive ed i relativi turni giornalieri;
- Iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni;
- Eventuali attestazioni C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) come normato nell'*Art. 20 - TITOLO V* del presente Regolamento;

Le richieste dovranno essere formulate in base ai turni, della durata singola di un'ora e mezza, proposti dall'Amministrazione Provinciale, come di seguito specificato:

- ***Primo turno*** *– dalle ore 17:00 alle ore 18:30*
- ***Secondo turno*** *– dalle ore 18:30 alle ore 20:00*
- ***Terzo turno –*** *dalle ore 20:00 alle ore 21:30*
- ***Quarto turno*** *– dalle ore 21:30 alle ore 23:00*

PROVINCIA DELL'AQUILA
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA
CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 48 – 67100 L'AQUILA – TEL. 0862 2991
C.F. 80002370668

E' possibile effettuare richiesta per i giorni compresi tra il lunedì e la domenica.

Nelle disponibilità delle strutture sportive e sempre nel rispetto del principio di massima fruizione delle stesse da parte del maggior numero di Società Sportive, non ci sono limitazioni, in minimo e in massimo, dei turni concedibili alle singole Società richiedenti.

Art. 6 - Campetti da gioco esterni

I soggetti individuati dall'*Art. 2 - Titolo I* del presente Regolamento possono presentare domanda di concessione degli impianti sportivi esterni annessi agli Istituti Scolastici di competenza Provinciale, utilizzando esclusivamente l'apposito modello con le medesime modalità di cui all'*Art. 5 – Modalità di richiesta* del presente Regolamento.

Le domande per l'utilizzo dei campetti da gioco esterni, potranno essere effettuate nel periodo compreso tra i mesi di giugno e agosto, e saranno accolte compatibilmente con la disponibilità delle strutture sportive.

Le concessioni in uso prevederanno, inoltre, l'utilizzo dei locali accessori (spogliatoi, bagni ecc.) funzionali all'utilizzo del campo sportivo da parte dei soggetti concessionari, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattiche e delle attività sportive della scuola, curriculari ad extracurriculari.

Al fine di evitare commistioni tra più fruitori all'interno dello stesso Istituto Scolastico e in particolare nei locali accessori, non sarà possibile concedere campi esterni annessi a Istituti Scolastici per i quali sono state precedentemente sottoscritte Convenzioni per l'utilizzo delle palestre.

Art. 7 - Modalità di assegnazione

Si darà precedenza ai soggetti che avranno fatto richiesta di utilizzo dell'impianto sportivo secondo il seguente ordine:

a. Istituzioni Scolastiche Pubbliche
b. Enti Pubblici Locali
c. Associazioni sportive

In caso di pluralità delle richieste pervenute all'Ente, si potrà, anche a mezzo di audizioni, avviare un'attività di confronto e concertazione con i fruitori interessati per definire il calendario. In mancanza di accordo, l'uso delle palestre per le attività sportive sarà concesso secondo i seguenti criteri di priorità:

1. Richiesta per uso stagionale;

PROVINCIA DELL'AQUILA
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA
CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 48 – 67100 L'AQUILA – TEL. 0862 2991
C.F. 80002370668

2. Durata temporale della richiesta;
3. Continuità delle concessioni alle società che hanno utilizzato la struttura negli anni precedenti;
4. Acquisizione della domanda al Protocollo dell'Ente;
5. Utilità sociale dell'attività sportiva svolta anche in relazione al numero degli atleti partecipanti a tale pratica;

Art. 8 – Stipula delle Convenzioni

Il Concessionario è tenuto a stipulare con l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila una Convenzione concernente la definizione delle norme per l'utilizzo dell'impianto sportivo.

In particolare la Convenzione dovrà:

- Stabilire dettagliatamente i criteri di utilizzazione dell'impianto;
- Stabilire l'arco temporale della concessione;
- Definire l'importo del canone per l'utilizzo dell'impianto sportivo, quale rimborso spese, nonché rimborso per l'usura dell'immobile e delle attrezzature poste al suo interno e la relativa modalità di erogazione;
- Definire i rapporti con le Istituzioni Scolastiche;

La Convenzione verrà stipulata solo a seguito dell'ottenimento da parte dell'Ufficio Provinciale, della documentazione riguardante la **polizza assicurativa**, come descritta all'*Art. 13 - TITOLO III* del presente Regolamento.

Art. 9 - Rilascio delle Autorizzazioni

Il termine per il rilascio delle Autorizzazioni, inerenti le concessioni stagionali, è fissato alla data del 10 settembre dell'anno scolastico dell'utilizzo della struttura ed è subordinato alla sottoscrizione della Convenzione di cui all'*Art. 8 del presente TITOLO.*

Il rilascio della Autorizzazione avverrà a seguito dell'ottenimento da parte dell'Ufficio Provinciale, della documentazione riguardante il **versamento della rata di anticipo**, come descritta al seguente *Art. 10 - TITOLO II*;

In caso di utilizzo temporaneo, la domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'utilizzo. Il termine per l'adozione del provvedimento autorizzativo è fissato in 15 giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo dell'Amministrazione provinciale.

PROVINCIA DELL'AQUILA
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA
CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 48 – 67100 L'AQUILA – TEL. 0862 2991
C.F. 80002370668

Copia dell'Autorizzazione viene trasmessa, per gli aspetti di competenza, al Dirigente Scolastico dell'Istituto interessato.

Non potrà essere assegnato l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti assegnazioni in uso, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto e risultino morosi nei confronti della Provincia.

Art. 10 - Importo rimborso spese

Per assicurare la piena e razionale fruibilità degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza provinciale, è possibile consultare il documento denominato ***Allegato n. 1*** al presente documento, nel quale sono riportale le diverse caratteristiche tecniche dei singoli impianti (dimensione, pavimentazione, attrezzatura sportiva presente, etc.), oltre le informazioni inerenti le somme da corripondere a titolo di rimborso spese all'Amministrazione Provinciale.

Il corrispettivo, da versare a titolo di rimborso spese, per l'uso della struttura sportiva, calcolato sulla base degli importi di cui al richiamato ***Allegato n. 1,*** dovrà essere corrisposto in due soluzioni secondo le seguenti modalità:

- ***Rata di Anticipo****,* pari alle mensilità da settembre a dicembre della convenzione, dovrà essere versata entro e non oltre il 1 settembre;
- ***Rata di Saldo***, pari alle mensilità da gennaio a giugno della convenzione, dovrà essere versata entro e non oltre il 15 giugno;

Si specifica, inoltre, che è prevista la possibilità da parte dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila di effettuare aggiornamenti annuali del canone di rimborso spese, per l'incremento delle attrezzature sportive presenti o migliorie alla struttura stessa, previa pubblicazione delle nuove tariffe riportate nel richiamato *Allegato n. 1.*

La corresponsione del rimborso spese non è dovuta per le attività sportive sospese per cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente e comunicate all'Amministrazione Provinciale.

Il pagamento a titolo di rimborso spese, dovrà essere effettuato mediante **modalità PagoPa** disponibile sul sito della Provincia dell'Aquila (sulla ***home*** del sito della Provincia dell'Aquila ***PAGOPA*** > ***ACCEDI AREA PUBBLICA*** > ***PAGAMENTO SENZA AVVISO*** > sessione ***PAGAMENTO SPONTANEO*** > servizio ***CONCESSIONE PALESTRE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO)***, specificando nell'oggetto del pagamento i seguenti dati:

- Denominazione Società Sportiva
- Tipologia della rata pagata *(anticipo o saldo)*

PROVINCIA DELL'AQUILA
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA
CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 48 – 67100 L'AQUILA – TEL. 0862 2991
C.F. 80002370668

Art. 11 - Modalità di utilizzo

Il concessionario potrà utilizzare la palestra soltanto per le attività richieste ed autorizzate, che dovranno essere esercitate esclusivamente nel suddetto locale. La permanenza in palestra e nei locali annessi è consentita solo al concessionario e agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari della Provincia e dell'Istituto Scolastico. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

È fatto obbligo alle Società concessionarie di liberare l'impianto entro l'ora assegnata, in modo da non interferire o intralciare l'attività di chi usufruisce del locale palestra nella fascia oraria successiva.

Si specifica, inoltre, che è consentito l'uso della palestra soltanto ai fruitori che indossino scarpe da ginnastica o in gomma che non causino graffi o segni alla pavimentazione. Per il medesimo motivo, si specifica che le concessioni non saranno rilasciate a società sportive che prevedano l'esecuzione di attività con attrezzatura che potrebbe risultare usurante per la l'impianto sportivo, come pattini a rotelle o simili.

L'utilizzatore dell'impianto è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.

TITOLO III – OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DEGLI IMPIANTI

Art. 12 - Impegni e responsabilità degli Assegnatari

Il Concessionario si impegna al rispetto di quanto disposto nel presente Regolamento, pena l'immediata decadenza del diritto di concessione, senza alcuna pretesa di risarcimento o di indennizzo di sorta. Si impegna, inoltre, ad assumere ogni e qualsiasi responsabilità civile, patrimoniale ecc. circa lo svolgimento dell'attività in seno alla palestra ed annessi locali concessi, con espresso esonero degli Amministratori e Funzionari Tecnici dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila nonché del Dirigente Scolastico e del personale dipendente dalla Scuola;

Il Concessionario si impegna a garantire, durante le ore d'uso della palestra, la presenza di un Responsabile, il quale come figura di vigilanza, deve regolamentare l'accesso e la permanenza degli utenti nella palestra e negli spogliatoi. Si impegna anche, durante l'attività ricreativa, a tenere costantemente chiusi gli accessi alla palestra per evitare l'ingresso di estranei, al fine di scongiurare accessi non consentiti all'interno dei locali scolastici non concessi in uso;

Si impegna, infine, a far rispettare a tutti gli iscritti all'associazione sportiva, quanto indicato nel presente Regolamento.

PROVINCIA DELL'AQUILA
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA
CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 48 – 67100 L'AQUILA – TEL. 0862 2991
C.F. 80002370668

Art. 13 - Polizza Assicurativa

Il Concessionario è tenuto a stipulare, prima della sottoscrizione della Convenzione, una assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, ossia RCT/RCO, con massimali minimo di € 250.000,00 , per la durata della concessione della palestra, a totale garanzia per i danni derivanti da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività sportive e a totale copertura per i danni a cose che il concessionario abbia in consegna o custodia di proprietà della Provincia.

Il Concessionario è tenuto, ad ogni modo, a risarcire ogni danno comunque causato all'Amministrazione Provinciale ovvero a terzi nel corso della durata contrattuale per propria colpa anche lieve o dolo.

Art. 14 – Pulizia e disinfezione dei locali in concessione

Il Concessionario, a completamento dell'attività ricreativa, deve provvedere alla pulizia e disinfezione di tutti i locali utilizzati, ottemperando ad una salificazione ordinaria, ovvero effettuata con prodotti specifici certificati da normativa.

È buona norma procedere accuratamente alla sanificazione (pulizia e/o disinfezione) degli ambienti utilizzati, operazioni che devono essere tanto più accurate e regolari per superfici ad alta frequenza di contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, altri oggetti di uso frequente).

Si evidenzia, che il mancato rispetto del presente articolo, comporta l'immediata risoluzione da parte dell'Amministrazione Provinciale della concessione con la società sportiva inadempiente.

Art. 15 – Obbligo di dotazione di defibrillatori e di personale formato

Il Concessionario è tenuto ad ottemperare alla normativa vigente in materia di sicurezza sanitaria ed in particolare all'obbligo di dotazione di defibrillatori e di personale formato all'utilizzo del dispositivo salvavita, così come normato dal combinato disposto Decreto-Legge "*Balduzzi*" n. 158/2012 (coordinato con la Legge di conversione 189/2012) e Decreto-Legge n. 149/2017 *"Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazione e società sportive dilettantistiche"* e ss.mm.ii.

Con la sottoscrizione della Convenzione il Concessionario dichiara di aver ottemperato a quanto su detto.

PROVINCIA DELL'AQUILA
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA
CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 48 – 67100 L'AQUILA – TEL. 0862 2991
C.F. 80002370668

TITOLO IV – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 16 – Acquisizione dei Piani Triennali dell'Offerta Formativa

Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'Istituto Scolastico o in comuni confinanti, ai sensi dell'Art. 6 comma 4 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 38.

Per le finalità suddette, ai sensi dell'Art. 6 comma 4-bis del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, i Consigli di Istituto o di Circolo, all'atto dell'approvazione o dell'aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, comunicano entro la data del 30 aprile di ogni anno, per mezzo del Dirigente Scolastico, al competente Ufficio Provinciale le attività didattiche e sportive della scuola, che impediscono l'utilizzo, anche parziale, delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici.

I Consigli di Istituto o di Circolo possono negare l'assenso all'utilizzo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici previo esclusivo utilizzo per attività previste nei Piani Triennali dell'Offerta Formativa ai sensi del richiamato Art. 6, comma 4-bis, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 38.

Art. 17 – Responsabilità

Le Istituzioni Scolastiche, negli orari di pertinenza dell'utilizzo da parte delle Associazioni, sono esonerate da ogni responsabilità civile penale per eventuali danni a persone e/o cose che dall'uso degli spazi e delle attrezzature possa derivare.

Le chiavi dei locali dati in concessione vengono consegnate dal Dirigente Scolastico all'incaricato delegato dal Responsabile del Servizio al quale è affidata la gestione degli impianti sportivi. All'atto della cessazione e/o sospensione della concessione le chiavi dei locali saranno restituite al Dirigente Scolastico.

Art. 18 - Strumentazione utilizzata per le attività sportive

Le attrezzature sportive fisse *(impianti pallavolo e basket, porte da calcetto, spalliere e quadri svedesi)* in dotazione della palestra sono oggetto della presente Convenzione e della relativa autorizzazione ed il loro utilizzo rientra nella esclusiva responsabilità del Concessionario.

PROVINCIA DELL'AQUILA
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA
CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 48 – 67100 L'AQUILA – TEL. 0862 2991
C.F. 80002370668

Le attrezzature sportive mobili non sono oggetto della presente Convenzione e sono di esclusivo utilizzo delle Istituzioni Scolastiche, salvo diverso specifico accordo fra le parti.

Il Concessionario è tenuto a non installare attrezzi fissi o quant'altro possa ridurre l'agibilità della palestra per le attività scolastiche curricolari, garantendo il ripristino dell'originale funzionalità della stessa a termine dell'attività.

Si specifica, inoltre, che l'attrezzatura utilizzata per le attività della associazione concessionaria, non potrà essere lasciata all'interno dell'Impianto sportivo o dei locali annessi al termine dell'utilizzo. L'Amministrazione, nonché l'Istituto Scolastico competente, non saranno responsabili di furti o danneggiamenti a strumentazione lasciata incustodita al termine delle attività di cui alla convenzione stipulata.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Prescrizioni in materia di sicurezza

Il Concessionario, oltre quanto già descritto all'*Art. 15 – Obbligo di dotazione di defibrillatori e di personale formato* del presente documento, assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.lvo 81/2008 e ss.mm.ii.. Il legale rappresentante dell'associazione, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per tutto il periodo di concessione della palestra, per quanto di sua competenza.

Art. 20 - Benefici

Sono esentate dal pagamento del corrispettivo le società sportive che curano ed organizzano l'attività di base ed agonistica per gli atleti disabili affiliate e/o riconosciute dal C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) quali la FISPIC (Federazione Italiana Sport Ipovedenti e Ciechi), la FSSI (Federazione Sport Sordi Italia), la FISDIR (Federazione Italiana Disabilità Intellettiva e Relazionale) o altre che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero per atleti disabili e che dimostrino nel contempo capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Esclusivamente per tali società, è possibile richiedere un ***turno extra nell'orario compreso tra dalle ore 15:30 alle ore 17:00,*** previo specifico parere da parte dell'Istituto Scolastico competente.

Il limite massimo di turni settimanali richiedibili per i beneficiari detti è fissato in complessivi 6 (sei).

PROVINCIA DELL'AQUILA
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA
CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 48 – 67100 L'AQUILA – TEL. 0862 2991
C.F. 80002370668

Art. 21 – Riscaldamento

E' possibile usufruire del riscaldamento nelle palestre, a titolo oneroso, nel periodo della Convenzione stipulata ricadente all'interno della "stagione Calore" ai sensi del DPR n. 74 del 16/04/2013 aggiornato con Decreto MITE n. 383 del 06/11/2022, mediante una richiesta da effettuare all'Ente per mezzo PEC al seguente indirizzo *urp@cert.provincia.laquila.it* almeno cinque giorni prima della data necessaria. **Non verranno prese in considerazione richieste di accensioni per periodi inferiori a due settimane.**

L'importo da corrispondere a titolo di rimborso spese all'Amministrazione Provinciale dell'Aquila per l'accensione del riscaldamento per i singoli impianti è riportato nella tabella *Allegato n. 1* al presente documento.

Si specifica, inoltre, che è prevista la possibilità da parte dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila di effettuare aggiornamenti annuali dell'importo da corrispondere a titolo di rimborso spese, sull'andamento dei costi delle materie prime, previa pubblicazione dei nuovi importi nel richiamato *Allegato n. 1.*

Il Concessionario corrisponderà quanto dovuto per la fruizione del riscaldamento con la rata di saldo di cui all'Art. 9 del presente Regolamento.

Art. 22 - Disposizioni ai sensi dell'Art. 5 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38

Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro, ai sensi dell'Art. 5 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38, possono presentare al competente Ufficio dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, un progetto preliminare redatto da un professionista abilitato, accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento, nonchè per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile di un impianto sportivo di competenza dell'Ente.

Qualora l'Amministrazione Provinciale, anche previa apposita commissione istituita, riconosca la necessità, nonchè l'interesse pubblico del progetto, può stipulare apposita convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.

Dall'attuazione delle convenzioni di cui al secondo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica affidataria.

PROVINCIA DELL'AQUILA
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA
CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 48 – 67100 L'AQUILA – TEL. 0862 2991
C.F. 80002370668

Art. 23 - Rinuncia, sospensione, modifica e revoca

Il Concessionario potrà recedere dalla convenzione stipulata con l'Amministrazione, tramite comunicazione per mezzo PEC. Non saranno tenute in considerazione rinunce inferiori a due mesi dalla stipula della convenzione stessa.

Il concessionario potrà sospendere la convenzione in essere, esclusivamente previa comunicazione per mezzo PEC da trasmettere al seguente indirizzo *urp@cert.provincia.laquila.it* **, per un periodo non inferiore ad una settimana completa.**

In presenza di comunicazioni verbali e/o trasmesse successivamente al mancato utilizzo della struttura sportiva, nonché per saltuarie giornate o tempistiche inferiori alla settimana completa, l'assegnatario è tenuto a versare l'importo orario calcolato sul numero dei turni assegnati, anche se non utilizzate.

La Provincia si riserva in qualsiasi momento di sospendere la concessione della palestra per esigenze didattiche o per gravi e urgenti motivi di pubblica necessità o di pubblico interesse, nonché quando l'impianto presenti le condizioni di inagibilità per sopraggiunti eventi straordinari e naturali. In questo caso, la società sportiva non è tenuta al pagamento delle tariffe previste per le ore di uso non usufruite.

Nel caso di inadempienze o di disservizi accertati causati dal concessionario nell'uso della palestra o comunque di violazione delle norme previste nel presente Regolamento, la Provincia dell'Aquila adotterà provvedimenti di diffida, sospensione e/o revoca dell'autorizzazione fino alla preclusione di future richieste di utilizzo degli impianti sportivi, senza alcuna pretesa di risarcimento o di indennizzo di sorta.

In particolare, la concessione di utilizzo della palestra potrà essere revocata in via definitiva nei seguenti casi:

1. Insolvenza nei pagamenti delle quote spettanti per l'attività prestata nell'ambito della convenzione con la Provincia;
2. Cessione a terzi degli spazi avuti in concessione d'uso dalla Provincia;
3. Ripetuta inosservanza delle norme previste nel presente Regolamento.

Art. 24 - Disposizioni diverse

Il presente Regolamento sostituisce ogni altra disposizione della Provincia in relazione alla concessione d'uso a terzi delle palestre provinciali situate nel territorio della Provincia dell'Aquila.

La Provincia si riserva ogni facoltà di integrare o modificare il presente Regolamento qualora ne ravvisasse la necessità al fine di favorire la promozione e la diffusione della pratica sportiva.

PROVINCIA DELL'AQUILA
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA
CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 48 – 67100 L'AQUILA – TEL. 0862 2991
C.F. 80002370668

Esso entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.

Il Servizio competente è ***Patrimonio Immobiliare, Donazioni per la Ricostruzione*** del *Settore 3 - Edilizia Scolastica e Pubblica* della Provincia dell'Aquila;

Il presente Regolamento è disponibile sul sito della Provincia dell'Aquila al seguente link ***www.provincia.laquila.it.***

PROVINCIA DELL'AQUILA
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA
CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 48 – 67100 L'AQUILA – TEL. 0862 2991
C.F. 80002370668